

STATUTO

CANTALUPI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR PIAZZA ANTONIO
CRISCUOLO 31

Numero REA: BR - 147175

Codice fiscale: 02448130746

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto n.27.475 della Raccolta	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Art.1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel comune di MESAGNE (BR), la So-	
	cietà Cooperativa denominata "CANTALUPI SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie ed uffici anche altrove.	
	Art. 2	
	DURATA	
	La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2065 (duemila-	
	sessantacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ART. 3	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del V Libro	
	del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non	
	previsto dal Titolo VI del V Libro del codice civile, in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsa-	

	bilità limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, Legge Regionale	
	Pugliese 1 settembre 1993 n. 21 e s.m.i. La Cooperativa assu-	
	me lo status di O.n.l.u.s. di diritto ai sensi del D.lgs	
	460/97 art. 10 comma 8. Applica altresì quanto previsto dal-	
	la Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del	
	socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO SOCIALE	
	Art. 4	
	SCOPI	
	In attuazione dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991,	
	n. 381, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della Comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive	
	nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di perso-	
	ne socialmente svantaggiate di cui all'art.4 della citata	
	Legge n.381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai valori del volontariato di cui	
	alla legge quadro nazionale 266/91, Dlgs 460/97 e comunque	
	a tutte quelle strutture che operino in conformità all'art.	
	73 comma 1 lettera C) del Tuir. Tali principi si riferisco-	
	no, in special modo, ai temi della legalità, solidarietà, a-	
	zioni di contrasto alla povertà, del rispetto dei diritti ci-	
	vili, umani di giustizia sociale ecc. Lo scopo mutualisti-	

	co che i soci lavoratori della cooperativa intendono perse-	
	guire è quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-	
	ciata continuità di occupazione lavorativa per le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. Per la rea-	
	lizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza	
	fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della	
	base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa ri-	
	ferimento, svolge attività finalizzate alla qualificazione u-	
	mana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla	
	valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle per-	
	sone che si trovano in stato di bisogno. Tali finalità sono	
	perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui	
	alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, come de-	
	clinate al successivo art. 5 del presente statuto. La Coope-	
	rativa favorisce il miglioramento delle condizioni economi-	
	che, sociali e professionali dei propri soci, ed in partico-	
	lare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la cre-	
	scita professionale dei soci svantaggiati. Ai fini del rag-	
	giungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 a-	
	prile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La	
	Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si av-	
	vale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	

	ci. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avva-	
	lendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diver-	
	si dai soci. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata	
	dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e	
	dei regolamenti. La Cooperativa deve essere retta e discipli-	
	nata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi del-	
	l'art. 2514 del codice civile. La gestione sociale deve esse-	
	re orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutua-	
	listico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codi-	
	ce civile. Per il requisito della prevalenza, si rende appli-	
	cabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.	
	111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318. La Cooperativa si	
	propone, altresì, di partecipare al rafforzamento dei Movi-	
	menti Cooperativi unitari italiani. Pertanto si pone come	
	obiettivo quello di aderirvi, o di operare in partenaria-	
	to anche con altri organismi di rappresentanza delle coopera-	
	tive, associazioni, Enti pubblici e privati, Gal, altri or-	
	ganismi economici sindacali, centri di assistenza agricola,	
	centri di assistenza tecnica, enti di patronato ecc. Le sud-	
	dette adesioni avverranno su deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione intese al rafforzamento di iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di	
	servizio.	
	La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo svilup-	

	po tecnologico o per la ristrutturazione, il potenziamento a-	
	ziendale nonché adottare procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connesse o affine a quel-	
	le sotto riportate nonché compiere tutti gli atti e conclude-	
	re tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia in-	
	direttamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	ART. 5	
	OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interes-	
	si dei soci e nel rispetto delle disposizioni di cui all'	
	art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991,	
	n.381, per l'esecuzione di attività finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4	
	della medesima Legge, n.381 del 1991, per il settore prima-	
	rio ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e del Decre-	
	to Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni, svolgerà attività di agricoltura so-	
	ciale diretta alla cura e allo sviluppo di cicli biologici	
	di carattere vegetale o animale utilizzando i fondi rustici,	
	il bosco o le acque dolci salmastre o marine. Saranno inol-	

	tre svolte attività dirette alla manipolazione trasforma-	
	zione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione	
	di prodotti ottenuti da produzioni locali o da allevamenti	
	di animali nonché attività dirette alla fornitura di prati-	
	che sportive escursionistiche di beni e servizi, artigiana-	
	li, servizi di attività amministrative di consulenza e	
	servizi mediante le professionalità presenti all'interno	
	del proprio contesto sociale; quivi comprese le attività a-	
	groambientali culturali di valorizzazione del territorio	
	del patrimonio rurale, forestale ovvero di ricezione di o-	
	spitalità anche agrituristiche, da svolgere anche all'ester-	
	no dei beni fondiari nella disponibilità della Coop. Con	
	l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didatti-	
	che, sportive escursionistiche di ippoturismo, finalizzate	
	ad una migliore fruizione conoscenza e valorizzazione del	
	nostro territorio nonché la degustazione dei prodotti azien-	
	dali ivi inclusa la mescita del vino e la degustazione degli	
	olii. La coop organizza e/o partecipa ad eventi tipo sagre,	
	fiere, manifestazioni a carattere sociale religioso benefi-	
	co di rievocazioni storiche delle arti e tradizioni contadi-	
	ne e di artigianato locale. Tutto ciò premesso di seguito	
	si enumerano le attività erogate a soggetti pubblici e priva-	
	ti anche tramite gare di appalto, di cui ai seguenti punti	
	del presente art. :	
	punto 1) la conduzione dei fondi agricoli nonché la gestione	

	di atri beni, anche extragricoli concessi in comodato gratui-	
	to, od a qualsiasi altro titolo previsto dalla Legge, confi-	
	scati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 7	
	marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni	
	e disposizioni applicative;	
	punto 2) la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in	
	affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;	
	punto 3) l'esercizio delle attività agricole e della selvi-	
	coltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'a-	
	gricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di	
	tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identi-	
	ificate dalla normativa;	
	punto 4) la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione	
	delle uve di propria ed altrui produzione finalizzato al-	
	l'ottenimento di vino e al relativo confezionamento, anche	
	sotto forma di servizio di conto lavorazione e la commercia-	
	lizzazione del semilavorato o del vino finito;	
	punto 5) la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione	
	delle Olive da olio o da salamoia (ovvero da tavola) di pro-	
	pria od altrui produzione finalizzato all'ottenimento dell'o-	
	lio o del prodotto finito confezionato, anche sotto forma di	
	servizio in conto lavorazione;	
	punto 6) la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione	
	dei cereali in prevalenza (Grano duro) di propria o di al-	
	trui produzione finalizzato all'ottenimento del Pane e di	

	tutti i prodotti da forno e di pasticceria tradizionale;	
	punto 7) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bo-	
	vini, suini, ovino caprini, equidi, api, elicicoltura, cino-	
	tecnica, fido park, anche pensione, quivi compresa la gestio-	
	ne di canili sanitario rifugio, quale azione di contrasto al	
	fenomeno dell'abbandono di animali e ogni altro genere di al-	
	levamento necessario per la migliore utilizzazione e valo-	
	rizzazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;	
	punto 8) la realizzazione di un laboratorio lattiero casea-	
	rio per la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione	
	del Latte di propria e/o altrui produzione per l'ottenimen-	
	to di prodotti lattiero caseari, quali yogurt, formaggi, ge-	
	lati, pasticceria ecc.	
	punto 9) la gestione della raccolta dei prodotti agroalimen-	
	tari e zootecnici, freschi o lavorati, la conservazione, la	
	loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commer-	
	cializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, direttamente od	
	aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, con-	
	sortili od associazioni di produttori che si pongono come o-	
	biettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produt-	
	tori agricoli;	
	punto 10) la realizzazione di ogni attività finalizzata alla	
	valorizzazione e commercializzazione dei propri od altrui	
	prodotti anche in considerazione dell'affermazione del prin-	
	cipio di legalità posto alla base del lavoro in Cooperativa;	

	punto 11) la fornitura di beni e servizi e consulenze anche	
	a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e ri-	
	sorse materiali e umane presenti all'interno della compagi-	
	ne sociale della Cooperativa.;	
	punto 12) l'elaborazione e gestione di progetti, anche speri-	
	mentali, per la valorizzazione dell'agricoltura e la fruizio-	
	ne dell'ambiente;	
	punto 13) la gestione di progetti e di specifiche attività	
	di recupero e inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	ai sensi della Legge n. 381 del 1991;	
	punto 14) la gestione di attività di agriturismo ed attività	
	connesse, comprese attività per la realizzazione di ricrea-	
	zione ed intrattenimento;	
	punto 15) la gestione di attività di ricezione e ristorazio-	
	ne, nonché di campeggi e impianti sportivi;	
	punto 16) la gestione di fattoria didattica con l'annessa	
	realizzazione di un orto botanico floro fauno vivaistico	
	con particolari attenzioni al mantenimento delle buone prati-	
	che agronomiche ambientali, benessere animale con particola-	
	re interesse agli scopi terapeutici praticando attività ti-	
	po: (Pet therapy, ippoterapia onoterapia ecc.;	
	punto 17) l'organizzazione e la gestione di eventi legati ai	
	temi della cooperazione e della legalità nel senso più ampio	
	del termine; la partecipazione e l'organizzazione a manife-	
	stazione fieristiche; lo svolgimento di iniziative pubblici-	

	tarie ed di Marketing a contenuto sociale; l'espletamento	
	di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo; la	
	creazione e/o acquisizione di marchi;	
	punto 18) l'acquisto o l'affitto la gestione di macchine a-	
	gricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola	
	e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamen-	
	to, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti conces-	
	si dalle Leggi in materia;	
	punto 19) lo svolgimento di attività di promozione, servizi,	
	informazione, ricerca e formazione in ambito agricolo/arti-	
	gianale e sociale, nonché attività di formazione rivolta ai	
	soci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richie-	
	sta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;	
	punto 20) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di	
	lavori di giardinaggio, vivaistica floricoltura, piante of-	
	ficinali erboristiche ad effetto terapeutico in genere, di	
	bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulici-	
	co-forestali, di lavori con macchine agricole, di movimento	
	terra e autocarri; lavori agricoli di ogni genere quivi com-	
	presi lavori industriali/artigianali come installazione	
	e manutenzione impianti elettrici ed elettronici, di clima-	
	tizzazione, e di riscaldamento, antincendio, lavori edili,	
	coperture in legno recinzioni, terrazzamento, muretti a sec-	
	co, giardini pensili sia privati che da cooperative ed altre	
	imprese, nonché di Enti Pubblici;	

	punto 21) l'erogazione di servizi di guida turistica ed ac-	
	compagnamento nelle zone di interesse archeologico, storico	
	e naturalisti con particolare riferimento ai percorsi rupe-	
	stri, eno-agro-gastronomici e religiosi presenti nel nostro	
	territorio; la prestazione di servizi di consulenza agricola	
	e aziendale presso imprese, singole, associazioni Enti Pub-	
	blici ecc.;	
	punto 22) la sperimentazione, la realizzazione e l'ottenimen-	
	to di materie prime da scarti di lavorazione, provenienti da	
	potature, da frutta con guscio tramite la bio-triturazione	
	ecc. per la produzione di pellet, nocciolino ecc.	
	punto 23) attività agrochimici ambientali sia in ambito agri-	
	colo che extragricolo (ovvero urbano civile e industriale)	
	con interventi di irrorazione per la cura e nutrizione delle	
	piante, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione, pu-	
	lizia civili e industriali nel rispetto dell'ambiente e del-	
	la natura.	
	punto 24) La Cooperativa, al fine di realizzare l'oggetto so-	
	ciale, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di Legge,	
	potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	artigianali e finanziarie necessarie o utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali. Potrà inoltre costituire ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazio-	
	ni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	

	punto 25) Per il raggiungimento degli scopi indicati la Coo-	
	perativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo perma-	
	nente sia secondo contingenti opportunità, la propria atti-	
	vità con quella di altre strutture cooperative promuovendo	
	ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto del-	
	l'associazionismo cooperativo.	
	punto 26) La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vi-	
	genti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezio-	
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	
	le. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del ri-	
	sparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	
	sti dal Titolo IV del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI LAVORATORI	
	Art. 6	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e nel rispetto	
	dell' art. 2519 C.c. può essere compreso tra tre e otto soci	
	solo se tutti sono persone fisiche. Possono altresì essere	
	socie solo in caso di numero di soci superiore ad otto, le	
	persone giuridiche che intendono perseguire le finalità del-	

	la Cooperativa. Possono essere soci tutte le persone fisiche	
	aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che ab-	
	biano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possa-	
	no collaborare al raggiungimento dei fini sociali. L'ammis-	
	sione a socio è subordinata all'accertamento dell'effettiva	
	condivisione da parte del richiedente degli scopi della so-	
	cietà, delle specifiche finalità, dei suoi interessi e dello	
	spirito della forma cooperativa. In specifico, i requisiti	
	dei soci vanno intesi non solo in collegamento con aspetti	
	di tipo professionale/lavorativo ma vanno intesi anche nel	
	senso di compatibilità, coerenza e non ostatività con:	
	commi 1. i requisiti morali e comportamentali coerenti con	
	l'attività della Cooperativa, in special modo in quanto si	
	pone come obbiettivo quello della gestione dei beni confi-	
	scati alla criminalità organizzata;	
	commi 2. l'ispirazione al mondo del Volontariato ai prin-	
	cipi di Legalità e al rispetto dei temi di giustizia sociale	
	e al relativo sistema di valori, sociali e cooperativisti-	
	ci. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabili-	
	sce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'ap-	
	posito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4,	
	del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con	
	la Cooperativa.	

	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società. La Cooperativa dovrà am-	
	mettere come soci, le persone svantaggiate di cui all'art.	
	4, Legge 8 novembre 1991, n. 381 che, a norma del secondo	
	comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il tren-	
	ta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo, essere soci della Coope-	
	rativa stessa.	
	Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volonta-	
	ri" che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperati-	
	va, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come con-	
	sentito dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il	
	numero dei soci volontari non può superare la metà del nume-	
	ro complessivo dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della Legge n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbli-	
	che o private che perseguano quanto sia previsto al finan-	
	ziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative so-	
	ciali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa	
	stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identi-	
	che ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in	

	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro;	
	Art. 7	
	AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residen-	
	za e data di nascita domicilio e cittadinanza;	
	b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite mini-	
	mo di partecipazione stabilito con delibera assembleare;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa e delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola di media-	
	zione ed arbitrato di cui all'art. 38 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	

	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'Ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statu-	
	to vigente, dichiarati conformi all'originale dal presidente	
	dell'ente nonché, l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutaria-	
	mente competente, contenete la dichiarazione di conoscenza	
	ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti	
	della Cooperativa.	
	L'ammissione a socio è subordinata all'accertamento dell'ef-	
	fettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi e	
	dei valori cui si ispira la Cooperativa, dei suoi interessi	
	e dello spirito della forma cooperativa.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui al-	
	l'art.2, Legge n. 381 del 1991, oltre ai dati richiesti per	
	gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà esse-	
	re perfettamente specificata la volontarietà del rapporto as-	
	sociativo.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del li-	
	bro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti col-	
	lettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato	
	ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicura-	
	zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-	
	sionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto	

	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento prevista dal successivo articolo 8 del presente statuto.	
	L'ammissione a socio lavoratore avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo amministrativo. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	

	sione della sua prossima successiva convocazione. L'Organo	
	amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	Art. 8	
	SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE E SOCI SOVVENTORI	
	L'Organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi	
	soci speciali in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero del loro inserimento nell'impresa.	
	Per quanto sopra, l'Organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o in-	
	tegrare la loro formazione sociale in ragione del persegui-	
	mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.	
	Di conseguenza, l'Organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di con-	
	correre, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali ed economici.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabi-	
	lisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio di cui alla categoria speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale,	
	organizzativo e produttivo della Cooperativa;	

	3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale	
	spettano i seguenti diritti ed obblighi:	
	diritto di partecipare alle Assemblee dei soci ed esercitare	
	il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee or-	
	dinarie convocate per l'approvazione del bilancio, e solo ed	
	esclusivamente per l'approvazione di quest'ultimo;	
	* erogazione del ristorno, previsto dagli articoli 21 e 22	
	del presente statuto, in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'im-	
	presa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria speciale	
	spetta anche la possibilità di attribuzione dei ristorni nel-	
	la forma di aumento del capitale sociale;	
	* esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva.	
	Al termine di un periodo di tre anni il nuovo socio lavorato-	
	re è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	lavoratori ordinari.	
	I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei	
	casi previsti dalla Legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-	

	to sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclu-	
	si, anche prima della data di scadenza del periodo di forma-	
	zione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal-	
	l'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a gode-	
	re i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condi-	
	zione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la forma-	
	zione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di parteci-	
	pazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'Organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall' articolo 13.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria	
	speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	termine fissato al momento dell'ammissione, apposita istanza	

	all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	Possono altresì essere ammessi alla Cooperativa Soci denomi-	
	nati "Soci sovventori", che investono capitale nell'impresa	
	e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di	
	questa. Possono essere sia le persone fisiche che quelle giu-	
	ridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori rap-	
	presentati d azioni nominative trasferibili, vanno a formare	
	il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo svi-	
	luppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui ai precedenti art. 4 e 5. L'ammissione	
	del socio sovventore è deliberata dal consiglio di ammini-	
	strazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere at-	
	tribuito un solo voto, qualunque sia l'ammontare del conferi-	
	mento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti	
	ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo	
	dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesa	
	come somma dei voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci	
	sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovven-	

	tore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta i-	
	scritto nell'apposito libro da almeno dieci giorni. Al rece-	
	dente spetta in rimborso del capitale conferito. La trasferi-	
	bilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordi-	
	nata al gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei soci lavoratori. In caso di riduzione del ca-	
	pitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei so-	
	ci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) Al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità	
	e i termini previsti dal regolamento interno;	
	2) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali limitata-	
	mente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 9	
	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quo-	
	te che sono sempre nominative e non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso	
	la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministra-	

	tivo. Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie	
	quote sociali deve darne comunicazione all'Organo amministra-	
	tivo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il so-	
	cio è libero di trasferire la propria quota sociale e la Coo-	
	perativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motiva-	
	to; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di	
	cui al successivo art. 38 del presente statuto.	
	Art. 10	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate,	
	nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo all'atto	
	dell'ammissione.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le mo-	
	dalità e nei termini sopra previsti;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a tenere una condotta personale e professionale coerente	

	con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamen-	
	ti e relazioni o frequentazioni che non siano in contraddi-	
	zione con il valore sociale ed etico legato a principi di le-	
	galità e solidarietà ai quali la cooperativa si ispira. In	
	particolare, nella vita lavorativa e privata, i soci devono	
	tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione con-	
	sapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso	
	o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,	
	alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, co-	
	munque localmente denominate, che perseguono finalità o agi-	
	scono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni	
	di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei rea-	
	ti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedu-	
	ra penale ovvero del delitto di cui all'articolo	
	12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, con-	
	vertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n.	
	356.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	

	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a secon-	
	da della necessità e, in particolare, prestano il proprio la-	
	voro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la Cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavo-	
	ro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazio-	
	ni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di so-	
	cio, presso altre cooperative.	
	Art. 11	
	PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	Art. 12	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il so-	

	cio lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo, salvo quanto disposto dall'articolo 13 punto 4,	
	lett. a. numero 5.	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla coo-	
	perativa. Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta o PEC (Posta Elettronica Certificata) alla cooperativa.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta gior-	
	ni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimano il re-	
	cesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione, azionando la clausola di media-	
	zione ed arbitrato di cui all'art.38.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le e il rapporto mutualistico a far data dal ricevimento	

	della comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma	
	1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di la-	
	voro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento del-	
	la comunicazione della delibera dell'organo amministrativo,	
	con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione	
	del rapporto sociale.	
	Art. 13	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organismo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del so-	
	cio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	Cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	

	soggettivo	
	5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della Cooperativa;	
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a parte-	
	cipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità	
	previste dall'articolo 6 del presente statuto senza la previ-	
	sta autorizzazione dell'Organo amministrativo;	

	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-	
	ria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va;	
	12) che con la sua condotta, non solo in ambito professiona-	
	le, ma anche personale, o semplicemente con la sua presenza	
	o permanenza in Cooperativa, rechi danni, anche solo reputa-	
	zionali, ed anche solo potenziali, alla Cooperativa;	
	13) che non tenga un comportamento coerente con le finalità	
	della Cooperativa, in quanto sin dalla data di costituzione	
	si prefigge la gestione di beni confiscati, in base a infor-	
	mative, rapporti e comunicazioni di Enti pubblici concessio-	
	nari di beni confiscati, anche sulla base dei contratti di	
	comodato stipulati ai sensi della Legge n. 109/1996 con i	
	suddetti Enti;	
	14) nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'atti-	
	vità di volontariato presso la Cooperativa.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dall'Organismo amministrativo. Fat-	
	to salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1,	
	punto	
	4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si	
	risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comuni-	

	cazione del provvedimento deliberato dall'Organismo ammini-	
	strativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione azionando la clausola di mediazione ed ar-	
	bitrato di cui all'art.38, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 14	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta E-	
	lettronica Certificata).	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organi-	
	smo amministrativo su tali materie saranno demandate alla	
	clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 38.	
	Art. 15	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso della quota sociale versata aumentata del-	
	la parte di quota ad essi eventualmente attribuita per riva-	
	lutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 22 del	
	presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	

	tamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmen-	
	te ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui	
	al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso. I soci recedu-	
	ti o esclusi non avranno, altresì, diritto alla quota dei di-	
	videndi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	Art. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettiva-	
	mente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamen-	
	to dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo 15.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota so-	
	ciale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi di-	
	ritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Art. 17	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	

	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della	
	quota loro spettante entro i 180 giorni (centottanta) dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazioni dell'Orga-	
	no amministrativo, alla riserva legale.	
	Art. 18	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	

	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei so-	
	ci, l'Organo amministrativo potrà deliberare la sospensione	
	e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavo-	
	ratore. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato,	
	ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli ef-	
	fetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19	
	TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa potrà emet-	
	tere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi del-	

	l'art. 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies del-	
	le Disp. att. trans..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Co-	
	dice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del	
	presente Statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 20	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	

	ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 22;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	d) dalla riserva straordinaria.	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della	
	quota sociale sottoscritta ed eventualmente assegnata.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	Art. 21	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizio-	
	ni di legge.	
	Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente	
	i dati dell'attività svolta con i soci.	
	Gli amministratori documentano, sempre nella nota integrati-	

	va, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513	
	del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione	
	di cui all'artt.111-septies delle Disposizioni di attuazione	
	e transitorie del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i crite-	
	ri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità	
	con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci. Le indicazioni di cui agli articoli	
	2545 e 2528 del codice devono essere riportate nella nota in-	
	tegrativa qualora, ai sensi di Legge, possa omettersi la re-	
	lazione sulla gestione.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta al-	
	la redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiu-	

	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	L'Organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione. L'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, tratta-	
	menti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante in-	
	tegrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ov-	
	vero mediante aumento gratuito della quota sociale sotto-	
	scritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera as-	
	sembleare può operare ratifica dello stanziamento dei tratta-	
	menti di cui al precedente periodo effettuato dall'organo am-	
	ministrativo.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avveni-	
	re in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scam-	
	bio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di la-	
	voro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in rela-	
	zione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parame-	
	tri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci	
	in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno,	
	ai sensi dell'artt.2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo nazionale delle società cooperative.	
	Art. 22	

	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di rimborso, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire ai soci lavoratori, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	

	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere	
	effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale af-	
	finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione del-	
	le riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite	
	di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI	
	ART. 24	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'artt. 2479-bis del Codice Civile.	
	Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'As-	
	semblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti	
	materie nonché sulle altre materie previste dalla legge:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e destinazione degli	
	utili ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22 del presente	
	Statuto;	

	2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del	
	periodo di durata del loro mandato e del numero degli ammini-	
	stratori, nel rispetto del successivo art. 29 del presente	
	statuto, ovvero di un amministratore unico;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dell'Organo di controllo di cui all'artt. 2477	
	del Codice Civile con determinazione delle competenze e dei	
	compensi spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca del-	
	l'Organo di controllo;	
	5) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'artt. 2521	
	C.C.;	
	6) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte	
	dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e,	
	in ogni caso, in occasione della prima convocazione successi-	
	va alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia as-	
	sembleare;	
	7) deliberazione circa l'emissione degli strumenti finanzia-	
	ri previsti dal Titolo IV del presente Statuto.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	

	Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza. E' riservata, altresì, al-	
	l'Assemblea straordinaria la decisione di compiere operazio-	
	ni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale, come determinato nell'atto costitutivo, o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci.	
	ART. 25	
	DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei so-	
	ci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte, ha diritto ad un solo voto.	
	ART. 26	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da tratta-	
	re, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè	
	nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domici-	
	lio risultante dal libro soci. In mancanza di formale convo-	
	cazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quan-	
	do ad essa partecipino tutti i soci e quando l'Organo ammini-	

	strativo e di controllo, sono presenti o informati della riu-	
	nione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si	
	oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo ammini-	
	strativo e di controllo non sono presenti in Assemblea, essi	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da con-	
	servarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In	
	mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza dei componenti gli Organi amministrativo e di control-	
	lo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazio-	
	ne delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi am-	
	ministrativi e di controllo non presenti. L'Organo ammini-	
	strativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella ob-	
	bligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque al-	
	tra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i so-	
	ci l'avviso di convocazione delle Assemblee. L'Assemblea or-	
	dinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo	
	quanto previsto nel precedente articolo 21 per l'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio. L'Assemblea si riunisce, inol-	
	tre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessa-	
	rio o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione	

	delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da tan-	
	ti soci che esprimano almeno un terzo dei soci. In questi ul-	
	timi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni	
	dalla data della presentazione della richiesta. La convoca-	
	zione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta de-	
	gli amministratori o sulla base di un progetto o di una rela-	
	zione da essi predisposta. Il socio lavoratore può farsi rap-	
	presentare in Assemblea mediante delega scritta e la relati-	
	va documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio	
	non può rappresentare più di un socio.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperati-	
	ve, le altre cooperative le associazioni e tutti gli altri	
	organismi economici e sindacali a cui la cooperativa ade-	
	rirà potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavo-	
	ri dell'assemblea senza diritto di voto. L'impugnazione del-	
	le deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci	
	che non vi hanno consentito.	
	ART. 27	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente co-	
	stituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	

	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diver-	
	sa deliberazione dell'Assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordi-	
	naria che straordinaria, così in prima come in seconda convo-	
	cazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in secon-	
	da convocazione, delibererà validamente con il voto favorevo-	
	le dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti	
	o rappresentati. I regolamenti che determinano criteri e re-	
	gole inerenti allo svolgimento di dell'attività mutualistica	
	tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte inte-	
	grante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli ammini-	
	stratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previ-	
	ste per le assemblee straordinarie.	
	ART. 28	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla	
	persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'As-	
	semblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli e-	

	siti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verba-	
	le. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del	
	Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti da-	
	gli amministratori, dal Notaio.	
	SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 29	
	AMMINISTRATORI	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza	
	dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più ammini-	
	stratori.	
	Gli Amministratori sono scelti fra i soci lavoratori. Gli	
	Amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, se-	
	condo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea	
	dei soci e sono rieleggibili. Agli Amministratori spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli amministratori per la loro attività colle-	
	giale; spetta agli amministratori determinare il compenso do-	
	vuto a quei membri che siano investiti di particolari cari-	
	che in conformità del presente Statuto.	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della società per l'attua-	
	zione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita	
	alla decisione dei soci, ai sensi di Legge e del presente	
	Statuto.	

	Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilan-	
	cio di esercizio, devono indicare specificamente nella rela-	
	zione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello	
	scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 30	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la Coopera-	
	tiva è amministrata da un Consiglio di amministrazione che	
	si compone da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri.	
	L'Organo amministrativo elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice Presidente. L'Organo amministrativo si raduna sia	
	nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qual-	
	volta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se no-	
	minato l'Organo di controllo. Esso è presieduto dal Presiden-	
	te o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-	
	dente o consigliere presente più anziano in età. La convoca-	
	zione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cin-	
	que giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglie-	
	ri e l'Organo di controllo ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le	

	votazioni sono palesi. Le decisioni adottate dall'Organo am-	
	ministrativo con il voto determinante di un amministratore	
	in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le ca-	
	gionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate en-	
	tro 90 (novanta) giorni dagli altri amministratori e, ove no-	
	minato dall'Organo di controllo.	
	In caso di nomina di Amministratore Unico, al medesimo si ap-	
	plicano le norme previste nel presente Statuto per l'Organo	
	amministrativo, in quanto compatibili.	
	ART. 31	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di ammini-	
	strazione l'Organo amministrativo provvede a sostituirli,	
	purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministrato-	
	ri nominati con decisione dei soci lavoratori e gli ammini-	
	stratori così nominati restano in carica fino alla successi-	
	va decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono con-	
	vocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei man-	
	canti.	
	ART. 32	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente dell'Organo amministrativo o all'Amministrato-	
	re Unico spettano la rappresentanza e la firma sociale, limi-	

	tatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il Pre-	
	sidente o l'Amministratore Unico sono perciò autorizzati a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-	
	menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze. Il rappresentante legale ha anche la fa-	
	coltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giuri-	
	sdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. Il	
	Presidente, previa autorizzazione dell'Organo amministrati-	
	vo, o l'Amministratore Unico, possono delegare parte dei pro-	
	pri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, ovve-	
	ro, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a	
	soggetti terzi.	
	SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 33	
	SINDACO E REVISORE LEGALE	
	I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'artt. 2477 del Co-	
	dice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di	
	controllo definendone poteri e competenze, ivi compresa la	
	revisione legale.	
	ART. 34	
	DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e	

	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.	
	ART. 35	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presup-	
	posti di legge, la revisione legale dei conti è esercitata	
	dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi	
	dell'artt. 2477 del codice civile. L'Organo di controllo de-	
	ve assistere alle adunanze dell'Organo amministrativo e alle	
	Assemblee e deve adempiere a tutti gli altri obblighi impo-	
	stigli dalla Legge. In caso di omissione o di ingiustificato	
	ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo	
	deve convocare	
	l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge.	
	Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'Organo	
	amministrativo, convocare l'Assemblea qualora nell'espleta-	
	mento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevan-	
	te gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. L'Orga-	

	no di controllo, in occasione della approvazione del bilan-	
	cio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazio-	
	ne prevista dall'artt. 2429 del Codice Civile i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il perseguimento dello sco-	
	po sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutuali-	
	stico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documenta-	
	re la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513	
	del Codice Civile.	
	L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad at-	
	ti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accerta-	
	menti periodici.	
	Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel-	
	l'apposito libro.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 36	
	SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scio-	
	glimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante i-	
	scrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Uffi-	
	cio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	

	dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti neces-	
	sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi com-	
	preso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà esse-	
	re conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per	
	la liquidazione della società. La società potrà, in qualun-	
	que momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo	
	previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibe-	
	ra dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per	
	la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci	
	che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la	
	revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 37	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	

	dotto il rimborso dei titoli di debito nonché degli strumen-	
	ti finanziari di cui al Titolo IV del presente Statuto, qua-	
	lora emessi e delle quote versate ed attribuite ai soci lavo-	
	ratori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmen-	
	te maturati.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 38	
	CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO	
	Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative	
	alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse	
	da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori,	
	verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Came-	
	ra di Commercio di Brindisi, Organismo abilitato a gestire	
	procedure di mediazione ed iscritto al n. 311 del Registro	
	degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giusti-	
	zia. Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito posi-	
	tivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato ammi-	
	nistrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Brindisi	
	alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio	
	arbitrale.	
	L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale	
	secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del co-	
	dice di procedura civile. Le modifiche della presente clauso-	

	la compromissoria devono essere approvate con delibera assem-	
	bleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i	
	due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 39	
	DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI	
	Società di capitale	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'artt. 2514 del codice civile relative alla remunerazione	
	del capitale dei soci lavoratori, all'indivisibilità delle	
	riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi	
	mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 22 e 37 so-	
	no inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del codice civile e le leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne.	
	All'originale firmato: ALIBRANDO Teodoro Massimo, RANDINO	
	Vincenzo, SCALERA Francesco, PAGLIARA Riccardo e Benedetto	
	PETRACHI Notaio. Segue impronta del sigillo notarile.	

55 di 55